



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 "SANTA MARIA BAMBINA"

Via A. Del Verrocchio, 328, 25124 BRESCIA - Tel. 0302306867 Fax 0302306462

C.M.: BSIC878006 - C. F.: 98093050171- IBAN: IT15L0569611200000015907X93 - C.U. UFL3AK – iPA: istsc_bsic878006

PEO: bsic878006@istruzione.it PEC: bsic878006@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutocomprensivoest1.edu.it

Al personale

Al DSGA per le disposizioni operative

CIRCOLARE N. 28

Oggetto: controllo Green Pass

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1 del [D.L. del 10 settembre 2021 n. 122](#), appena pubblicato, che modifica con effetto immediato l'art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a partire da oggi 11 settembre:

<< *Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti... omissis* >>.

Pertanto, **nessuno potrà accedere ai locali interni della scuola senza Green Pass**, fino a quando la misura resterà in vigore.

Lo scrivente ha delegato al controllo con le stesse modalità, i medesimi soggetti indicati nella [circolare n. 7 prot. 3348](#).

Frattanto il MI ha emanato la [nota n. 953 del 9.9.2021](#), che fornisce chiarimenti sull'integrazione delle modalità di controllo del personale scolastico attraverso l'apposita funzione SIDI, che consentirà da lunedì 13 al dirigente scolastico od a suo delegato di effettuare un controllo quotidiano sul possesso di Green Pass.

In ordine alle modalità operative, il dirigente effettuerà il controllo ogni giorno informando telefonicamente i collaboratori scolastici incaricati della vigilanza all'ingresso, dei nominativi del personale privo di Green Pass, che dovrà essere fermato ed al quale l'ingresso è vietato.

Il DS procederà agli adempimenti di legge in materia di retribuzione, decurtata fin dal primo giorno, di sospensione dopo il quarto giorno, e di irrogazione delle eventuali sanzioni pecuniarie previste, con la collaborazione dell'ufficio personale, preposto all'istruttoria delle pratiche.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, "Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute."

Si segnala al riguardo che, **in caso di personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.**

Sarà pertanto **necessario che tutti gli interessati depositino la certificazione** rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche".

Si raccomanda pertanto a tutti i soggetti esenti di munirsi di valida certificazione, come indicato dalla [nota del Ministero della Salute 0035209-04/08/2021-DGPRE](#).

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni dovranno contenere esclusivamente i seguenti dati: –

1 - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

2 – la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 3

Firmato digitalmente da GAETANO GRECO

3 - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);

4 - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

5 - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

6 - Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Le certificazioni in oggetto devono pertanto contenere soltanto le indicazioni sopra indicate.

Si ricorda che **i medici di medicina generale che possono rilasciare la certificazione sono soltanto quelli “vaccinatori”,** cioè che hanno aderito alla campagna vaccinale del Ministero della Salute.

Qualora, a seguito di verifiche delle certificazioni depositate, si riscontrasse che dette certificazioni sono state rilasciate da medico non titolato, si procederà a segnalazione al rispettivo Ordine dei medici, alla Procura per gli eventuali illeciti connessi e, ad esito, alle procedure dovute nei riguardi del personale che li ha utilizzati.

Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaetano Greco

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D.)